Pubblicazione finanziata nell'ambito del PSR 2014-2020 sottomisura 1.2.
progetto id 52394 che prevede la partecipazione comunitaria

COLDIRETTI MARCHE

È TEMPO DI AGRICOLTURA

Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

UNIONE EUROPEA

REGIONE MARCHE

UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE SENSIBILI

INDICE

Aree sensibili	p. 2
Aree appartenenti alla Rete Natura 2000	p. 3
Valutazione di incidenza (Vinca)	p. 4
Aree naturali protette a qualsiasi titolo	p. 5
Divieti, restrizioni nell'uso dei prodotti fitosanitari	p. 5
Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	p. 8
Misure di tutela dei punti di captazione o derivazione delle acque destinate al consumo umano *Zona di tutela assoluta* *Zona di rispetto*	p. 8
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	p.10
Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione	p.12
Tutela delle aree utilizzate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili	p.13
Misure da adottare per la tutela delle aree utilizzate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili	p.14
Interventi con agrofarmaci in aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili	p.17
Tutela degli operatori agricoli e della popolazione nelle aree trattate	p.18
Panoramica sulle aree di particolare interesse ambientale nelle Marche	p.19

AREE SENSIBILI

Le aree sensibili sono aree dove sono previste specifiche misure per contrastare, limitare e/o risanare la compromissione ambientale. Ad esempio, le aree sensibili sono i territori dove sono presenti acque dolci ad uso potabile, i fiumi, i laghi naturali, i bacini fluviali, gli estuari anche se prossimi alla eutrofizzazione o già eutrofizzati, le acque dei litorali e le aree specifiche.
Nella tutela ambientale si fa riferimento alla *tutela della biodiversità* che è uno degli obiettivi principali della *Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD)*, firmata a Rio de Janeiro il 05 giugno 1992, ratificata in Italia con la legge 124/1994, alla quale ha fatto seguito nel 2010, l'adozione della Strategia Nazionale per la Biodiversità.
Nell'ambito della tutela ambientale l'Unione Europea è intervenuta con la Direttiva 2009/128/CE con la quale viene *istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari,* recepita in Italia con il D.Lgs n° 150 del 14 agosto 2012.
Con la suddetta Direttiva la comunità europea si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzazione di mezzi alternativi ai prodotti chimici per il contrasto delle malattie delle piante, come espressamente si legge all'articolo 3, punto 8) che recita che per **"Metodi non chimici"** devono intendersi i "*metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti"*.
L'obiettivo dell'Unione Europea è quindi quello di eliminare l'impiego degli agrofarmaci o diminuirne la loro quantità e di conseguenza diminuire il rischio ambientale della loro utilizzazione. La stessa Direttiva all'art. 12 definisce alcune aree sensibili chiamate **"Aree specifiche"**. In campo nazionale le aree specifiche sono definite dall'art. n° 15 del D.Lgs 150/12, dove per aree specifiche si intendono:

a. Le aree protette e altre aree designate ai fini della conservazione per la protezione degli habitat e delle specie (rete natura 2000);
b. Le aree utilizzate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili;
c. Le aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

Queste aree sono soggette a misure appropriate di tutela che tengono conto dei necessari requisiti di salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.

AREE APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000

Rete Natura 2000 è il nome che l'UE ha assegnato al principale strumento delle politica comunitaria per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea per garantire e agevolare il mantenimento e i collegamenti ecologici a lungo termine degli **"Habitat naturali"** e delle **"specie di flora e fauna minacciate o rari**". La Rete Natura 2000 comprende:

- la direttiva 92/43/CEE, conosciuta anche con il nome "*direttiva Habitat"*, recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 ha per oggetto la "*conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica*". In essa si propone di conservare circa 200 tipi di habitat, 200 specie animali e 500 specie vegetali. La direttiva habitat prevede la conservazione, oltre che degli habitat naturali, anche di quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i pascoli, i boschi utilizzati, ecc.), a cui sono legate diverse specie animali e vegetali rare e minacciate. L'applicazione della direttiva habitat prevede che gli Stati membri individuino aree di particolare interesse ambientale, che siano coordinate a livello europeo, che vanno sotto il nome di ***Zone Speciali di Conservazione (ZSC)***, già definite ***Siti di Importanza Comunitaria (SIC)***.
- La Direttiva 79/409/CE, conosciuta come direttiva uccelli, recepita in Italia con la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 ha per oggetto la "*Conservazione degli habitat e di 181 specie di uccelli selvatici**",*** attraverso l'istituzione di zone protette denominate ***"Zone di Protezione Speciale (ZPS)".***

Le due direttive comunitarie hanno anche l'obiettivo di ridurre la frammentazione degli ambienti naturali e le loro alterazioni causate da diversi fattori tra cui: l'urbanizzazione, le attività industriali, le infrastrutture, l'agricoltura intensiva, ecc., attraverso l'istituzione di collegamenti tra le diverse aree di salvaguardia. In Italia le zone

ZSC/SIC e ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e il 13% di quello marino.
Nelle Marche sono presenti 28 ZPS, che occupano una superficie complessiva di circa 127.000 Ha e 76 SIC/ZSC, che occupano una superficie complessiva di circa 98.500 Ha. Le aree SIC/ZSC risultano spesso ricadenti all'interno delle zone ZPS. Complessivamente le aree Natura 2000 nelle Marche coprono circa il 15,1% della superficie regionale. Esse sono riportate negli allegati 1 e 2.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIncA)

Le aree che costituiscono la Rete Natura 2000 sono aree che hanno la funzione di conservazione di particolari tipi di territorio e di specie vegetali e animali, ma non si può dimenticare che al loro interno si svolgono attività socio economiche di cui tenere conto. In senso generale l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento normativo che prevede misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi causati da piani e progetti di sviluppo locale in riferimento agli obiettivi di conservazione. Tutto ciò avviene attraverso la ***Valutazione di Incidenza***, conosciuta con l'acronimo ***VIncA,*** che a livello Nazionale viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.. Pertanto i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i **piani agricoli** e faunistici – venatori e le loro varianti, ***devono predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano stesso può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.*** La valutazione d'incidenza è un *documento obbligatorio* da sottoporre all'approvazione degli Enti competenti, unitamente a tutta la documentazione necessaria per l'approvazione del progetto. La procedura ha il carattere di procedimento preventivo con lo scopo di verificare l'eventuale grado di condizionamento dell'equilibrio ambientale naturale. La valutazione d'incidenza (VIncA) si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (Siti SIC/ZSC e ZPS) o in siti proposti per diventarlo.

AREE NATURALI PROTETTE A QUALSIASI TITOLO

La Regione Marche ospita sul suo territorio Parchi Nazionali, Riserve Naturali dello Stato, Parchi Interregionali, Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali. Il sistema delle aree protette delle Marche copre una superficie di circa 89.557 Ha, pari a circa il 9,5% del territorio regionale.
Inoltre la Regione ha identificato una serie di Zone Umide secondo quanto previsto nella Convenzione per la Diversità Biologica (Rio de Janeiro, 1992) e dalla Convenzione di Ramsar al fine di portare avanti un progetto internazionale per la tutela delle zone umide. I criteri di scelta delle aree sono stati estrapolati dalla definizione di zone umide della Convenzione di Ramsar, per cui sono state censite le aree caratterizzate dalla presenza temporanea o permanente di acqua ed in particolare: paludi; acquitrini; torbe; bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua corrente dolce, salmastra o salata; distese d'acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri; fiumi; lagune; valli da pesca; litorali con acque marine costiere; cave di espansione; invasi di ritenuta; cave di inerti per attività fluviale; canali; saline; vasche di colmata.

DIVIETI E RESTRIZIONI NELL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nelle area facenti parte della *Rete Natura 2000* e nelle *aree protette a qualsiasi titolo*, le misure di conservazione *possono prevedere il divieto assoluto di uso dei prodotti fitosanitari, oppure misure di sostituzione/limitazione/eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e il raggiungimento degli obiettivi di conservazione.* Possono essere ammessi all'uso i mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente fra quelli utilizzabili in agricoltura biologica, ma anche prodotti che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente e che:

a) - non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (*SPe*) definite dalla Direttiva 2003/82/CE,
oppure

b) - presentino in etichetta frasi di precauzione (*SPe*), che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici,
oppure
c) - non siano classificati pericolosi per l'ambiente.

In particolare:

- i prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di precauzione "*SPe*" potranno essere sostituiti/limitati/eliminati in base alla presenza delle specie o degli habitat tutelati dalla Direttiva Habitat.

Esempio: *Gruppi di specie tutelati dalle Direttive Habitat e Uccelli o endemiche e a maggiori rischio di estinzione e Frasi di precauzione definite dalla Direttiva 2003/82/CE da considerare per l'eliminazione/sostituzione/limitazione dei prodotti fitosanitari che riportano tali frasi "SPe" in etichetta.*								
Gruppi specie	*SPe1* *(1)*	*SPe2* *(2)*	*SPe3* *(3)*	*SPe4* *(4)*	*SPe5* *(5)*	*SPe6* *(6)*	*SPe7* *(7)*	*SPe8* *(8)*

[1] **SPe1:** Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi del suolo] non applicare questo o altri prodotti contenenti (sostanza attiva o classe di sostanze) più di (deve essere indicata a durata e la frequenza).

[2] **SPe2**: Per proteggere [le acque sotterranee/gli organismi acquatici] non applicare sul suolo (deve essere indicato il tipo di suolo o la situazione).

[3] **SPe3**: Per proteggere [organismi acquatici/insetti/piante/artropodi non bersaglio], rispettare una fascia di sicurezza non trattata di (deve essere indicata la distanza) da (zone non coltivate/acque superficiali).

[4] **SPe4**: Per proteggere [gli organismi acquatici/le piante non bersaglio], non applicare su superfici impermeabili quali asfalto, cemento, acciottolato, [binari ferroviari] e in altre situazioni ad alto rischio di deflussi superficiale.

[5] **SPe5**: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi.

[6] **SPe6**: Per proteggere [gli uccelli/i mammiferi selvatici] rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

[7] **SPe7**: Non applicare durante il periodo di riproduzione degli uccelli.

[8] **SPe8**: Pericoloso per le api./Per proteggere api e insetti impollinatori non applicare alle colture durante la fioritura./Non utilizzare in luoghi con forte presenza di api./Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento./Non applicare in presenza di piante

Muschi	x	x	x	x				
Lepidotteri								x
Uccelli						x	x	

- per la tutela delle specie legate ad ambienti acquatici (All.to V del PAN) sostituire/limitare/eliminare i prodotti fitosanitari contenenti le frasi di precauzione "*SPe3*" e "*SPe4*";
- per la tutela delle specie legate ad acque sotterranee, sostituire/limitare/eliminare i prodotti fitosanitari contenenti le frasi di precauzione "*SPe1*" e "*SPe2*"
- per la tutela degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, sostituire/limitare/eliminare i prodotti fitosanitari contenenti le frasi di precauzione "*SPe*" indicate, per ciascun gruppo di habitat.

Esempio
Corrispondenza tra gruppi di habitat tutelati dalla Direttiva Habitat (All.to I) e frasi di precauzione da considerare per l'eliminazione/sostituzione/limitazione dei prodotti fitosanitari che riportano tali frasi (SPe) in etichetta.

Habitat (All. I Direttiva 92/43/CEE)	***SPe1***	***SPe2***	***SPe3***	***SPe4***	***SPe8***
Habitat rocciosi e grotte	x	x	x	x	
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	x	x	x	x	x
Arbusteti submediterranei e temperati	x	x		x	x

Inoltre si reputa opportuno tenere conto dei seguenti ulteriori criteri:

- Sostituzione/limitazione/eliminazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive o famiglie chimiche su cui è stata posta attenzione sia a livello internazionale che a livello europeo per le loro caratteristiche di pericolosità evidenziate successivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo;
- Sostituzione/limitazione/eliminazione in base alla presenza e allo stato di conservazione delle specie, di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive pericolose per gli uccelli e per i mammiferi tutelati;

---

infestanti in fiore./Eliminare le piante infestanti prima della fioritura./Non applicare prima di (indicare il periodo).

- Sostituzione/eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive individuate per le loro caratteristiche di tossicità per le api e i pronubi e per la tutela degli habitat la cui diversità floristica è dipendente dall'impollinazione.

TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE

La tutela delle acque superficiali e di quelle profonde avviene attraverso la definizione e la delimitazione di aree protette di cui al D.Lgs n. 152/2006, parte III, allegato 9, che suddivide le aree in:

a. Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
b. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
c. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE (Abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/7/CE).

La tutela delle acque per il consumo umano avviene attraverso:

- **La salvaguardia dei punti di captazione o di derivazione delle acque potabili;**
- **La definizione di misure di protezione all'interno di bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda.**

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le Regioni e le Provincie Autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione:

a. le aree di ricarica della falda;
b. le emergenze naturali ed artificiali della falda;
c. le zone di riserva.

L'operatore deve pianificare gli interventi fitosanitari in modo tale da rispettare i vincoli imposti dalle Autorità preposte alla gestione della materia, per non incorrere in sanzioni penali e amministrative che possono essere anche rilevanti.

MISURE DI TUTELA DEI PUNTI DI CAPTAZIONE O DERIVAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Le acque sono protette attraverso l'individuazione di ***aree di salvaguardia*** suddivise in:

- ✓ *Zone di tutela assoluta;*
- ✓ *Zone di rispetto.*

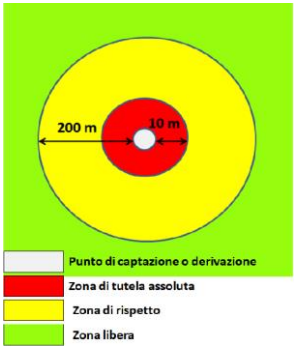

Zona di tutela assoluta

La zona di tutela assoluta è l'area immediatamente circostante i punti di captazioni o di derivazione. Essa in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve:

- ❖ avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione;
- ❖ essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Zona di rispetto

La zona di rispetto è l'area costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta sottoposta a vincoli e determinazione d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata. Essa, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, può essere suddivisa in:

- o *Zona di rispetto ristretta;*
- o *Zona di rispetto allargata.*

In queste zone sono *vietate* molte attività tra cui alcune che interessano il mondo agricolo, come:

- L'accumulo di agrofarmaci;
- La distribuzione di agrofarmaci, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuata sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

Qualora le Regioni non individuano la zona di rispetto, la medesima, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

L'operatore agricolo se gestisce un'azienda, che tutta o in parte, ricade nella zona di rispetto, può rivolgersi agli uffici della Regione Marche per verificare eventuali deroghe alla distanza dei 200 metri sopra indicati.
Per gli approvvigionamenti diversi da quelli descritti per i punti di captazione o di derivazione delle acque potabili, le Autorità competenti possono impartire, caso per caso, prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.

MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE

A) Preferenza all'uso dei prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico (D.Lgs 65/03 – Reg. (CE) n. 1272/08) e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte III del Decreto 152/2006.

Es.

Denominazione sostanza	Identificazione sostanza
Chinossifen	PP
Trifluralin	PP
Antracene	PP
Tetracloruro etilene	E
Tricloro etilene	E
Tetracloruro di carbonio	E

Le Regioni possono implementare l'elenco delle sostanze vietate nelle aree delimitate per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

B) Preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva soprattutto nelle colture verticali.

Es.

- Utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva;
- Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto non trattata;
- Impianto e mantenimento in efficienze di siepi vegetali per contrastare la deriva;
- Realizzazione di barriere artificiali.

C) Ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva dovuta al drenaggio e al ruscellamento e alla lisciviazione dei prodotti fitosanitari.

Es.

- Realizzazione e gestione di una fascia di rispetto con presenza di vegetazione;
- Utilizzazione di tecniche di gestione del terreno finalizzate al contenimento del ruscellamento con asportazione di suolo e di conseguenza degli agrofarmaci in esso presenti;
- Limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione per la riduzione della lisciviazione;
- Realizzazione di un solco di adeguata profondità tra il campo e il corpo idrico da proteggere, o tra il campo e la fascia di rispetto.

D) Limitazione, sostituzione o eliminazione di prodotti fitosanitari.

Es:

1. Riduzione della quantità di erbicidi impiegati attraverso l'utilizzazione di diverse strategie di applicazione (es. diserbo localizzato, dosi ridotte, ecc);
2. Limitazione d'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta l'obbligo di applicare specifiche misure di mitigazione del rischio per gli organismi non bersaglio;
3. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari che non consentono il raggiungimento del "Buono" stato ecologico e chimico delle acque superficiali;
4. Limitazione/Sostituzione/Eliminazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le frasi di precauzione "*SPe1" e "SPe2*"**;**

5. Adozione, ove possibile, di adeguate pratiche agronomiche (es. specifiche lavorazione del terreno, drenaggio, incremento della sostanza organica).

f. Aree di rispetto non trattate.

Es. realizzazione di fasce di terreno non soggette a lavorazione meccanica del suolo e lasciate possibilmente inerbire nel periodo di distribuzione degli agrofarmaci.

g. Adozione di tecnica di difesa integrata;

h. Adozione di difesa fitosanitaria biologica;

i. Uso di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009

Per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile non ci sono solo impegni per l'operatore agricolo, ma anche per altre figure professionali che operano su specifiche realtà territoriali. Nello specifico, per quanto possibile, si devono ridurre, o procedere all'eliminazione dall'applicazione dei prodotti fitosanitari:

a. sulle o lungo le strade;
b. sulle lungo le linee ferroviarie;
c. sulle superfici molto permeabili;
d. su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali;
e. su altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee o sistemi fognari.

TUTELA DEI CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE

Per la tutela della salute pubblica le Autorità competenti possono emettere provvedimenti di salvaguardia dei corpi idrici utilizzati a scopo ricreativo. Per quanto riguarda le acque di balneazione intese come *"le acque dolci superficiali, correnti o di lago, e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata o non vietata"* ***è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nel tratto di riva che costituisce accesso diretto alle acque di balneazione,*** individuate ai sensi del D.Lgs n. 116/2008. In deroga a tale divieto, le Autorità competenti, possono autorizzare l'uso di prodotti fitosanitari, scelti in funzione della loro minore pericolosità, dei rischi

connessi al loro impiego e alle loro specifiche modalità di applicazione.

TUTELA DELLE AREE UTILIZZATE DALLA POPOLAZIONE E DA GRUPPI VULNERABILI

Per la tutela della salute pubblica il legislatore è intervenuto per eliminare o limitare l'uso degli agrofarmaci all'interno delle aree pubbliche e nelle aree agricole adiacenti alle aree pubbliche, con l'obiettivo di eliminare o diminuire i probabili effetti negativi sulla popolazione e in particolare sui gruppi vulnerabili che possono frequentare tali aree.
Le arre pubbliche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

1. – parchi e giardini pubblici;
2. – campi sportivi;
3. – aree ricreative;
4. – cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici;
5. – parchi gioco per bambini
6. – superfici in prossimità di strutture sanitari;
7. – piste ciclabili;
8. – sentieri natura;
9. – percorsi salute;
10. – percorsi fitnes con attrezzature sportive all'aperto;
11. – aree di sosta;
12. – bordi e alberature stradali;
13. – zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze;
14. – aree monumentali e loro pertinenze;
15. – aree archeologiche e loro pertinenze;
16. – aree cimiteriali e loro aree di servizio;
17. – ecc.

E' da precisare che molte Amministrazioni territoriali hanno vietato l'uso di agrofarmaci in queste aree, salvo in caso particolari.

L'operatore agricolo può intervenire in questi ambienti in applicazione della legge n. 228/2001, la cosiddetta legge di orientamento.

MISURE DA ADOTTARE PER LA TUTELA DELLE AREE UTILIZZATE DALLA POPOLAZIONE E DA GRUPPI VULNERABILI

Per la realizzazione di interventi di distribuzione dei prodotti fitosanitari il Decreto 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – il cosiddetto PAN), stabilisce che è necessario ridurre l'uso degli agrofarmaci ricorrendo a mezzi alternativi come ad es. mezzi meccanici, fisici e biologici. Se ciò non fosse possibile occorre ridurre al minimo le dosi di impiego e utilizzare tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente. Gli interventi devono essere programmati in modo da poter efficacemente avvisare la popolazione con l'apposizione di cartelli in punti ben visibili, dove deve essere indicato:

- il giorno e il periodo della giornata dell'intervento;
- il nome della sostanza attiva utilizzata;
- la durata del trattamento;
- la durata del divieto di accesso all'area trattata che non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato in etichetta. Ove tale indicazione non fosse presente, non deve essere inferiore a 48 ore.

Il trattamento deve avvenire possibilmente in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone e, per quanto possibile, eseguito nelle ore notturne.

In ambiente urbano per diminuire i rischi legati all'uso dei diserbanti sono previste misure di:

a. Sostituzione dei diserbanti con mezzi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili;
b. Divieto di utilizzo di erbicidi che riportano in etichetta le seguenti informazioni:

Indicazione di pericolo (Frasi H - codice)	Descrizione	Frasi di avvertenza

H300	Letale se ingerito.	Pericolo
H301	Tossico se ingerito.	Pericolo
H310	Letale a contatto con la pelle.	Pericolo
H311	Tossico per contatto con la pelle.	Pericolo
H330	Letale se inalato.	Pericolo
H331	Tossico se inalato.	Pericolo
H302	Nocivo se ingerito.	Pericolo
H312	Nocivo per contatto con la pelle.	Pericolo
H332	Nocivo se inalato.	Pericolo
H370	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H371	Può provocare danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H372	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H373	Può provocare danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H319	Provoca grave irritazione oculare.	Attenzione
H335	Può irritare le vie respiratorie.	Attenzione
H315	Provoca irritazione cutanea.	Attenzione
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	Pericolo
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.	Attenzione
H351	Sospettato di provocare il cancro (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H318	Provoca gravi lesioni oculari.	Pericolo
H350	Può provocare il cancro (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H372	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H360F	Può nuocere alla fertilità	Pericolo
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	Pericolo
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Pericolo
H360D	Può nuocere al feto	Pericolo
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità	Attenzione
H361d	Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H340	Può provocare alterazioni genetiche (indicato organo bersaglio)	
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicato organo bersaglio)	Attenzione

H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	Nessuna avvertenza

Nell'uso di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida in ambiente urbano:

- ✓ Sono da privilegiare misure di controllo biologico;
- ✓ Effettuare trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) n. 1107/2009;
- ✓ Utilizzare sostanze attive ammesse in agricoltura biologica;
- ✓ Non utilizzare agrofarmaci che riportano in etichetta le seguenti informazioni:

Indicazione di pericolo (Frasi H - codice)	**Descrizione**	**Frasi di avvertenza**
H300	Letale se ingerito.	Pericolo
H301	Tossico se ingerito.	Pericolo
H310	Letale a contatto con la pelle.	Pericolo
H311	Tossico per contatto con la pelle.	Pericolo
H330	Letale se inalato.	Pericolo
H331	Tossico se inalato.	Pericolo
H302	Nocivo se ingerito.	Pericolo
H312	Nocivo per contatto con la pelle.	Pericolo
H332	Nocivo se inalato.	Pericolo
H370	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H371	Può provocare danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H372	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H373	Può provocare danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H319	Provoca grave irritazione oculare.	Attenzione
H335	Può irritare le vie respiratorie	Attenzione
H315	Provoca irritazione cutanea.	Attenzione
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	Pericolo
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle.	Attenzione
H351	Sospettato di provocare il cancro (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H318	Provoca gravi lesioni oculari.	Pericolo
H372	Provoca danni agli organi (indicato organo bersaglio)	Pericolo
H360F	Può nuocere alla fertilità	Pericolo
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	Pericolo

H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Pericolo
H360D	Può nuocere al feto	Pericolo
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	Pericolo
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità	Attenzione
H361d	Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H340	Può provocare alterazioni genetiche (indicato organo bersaglio)	Attenzione
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche con indicato organo bersaglio	Attenzione
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	Nessuna avvertenza

Per trattamenti endoterapici, fermo restando l'esclusione delle sostanze con le caratteristiche sopra indicate, è consentito l'impiego di prodotti registrati a tale scopo.

INTERVENTI CON AGROFARMACI IN AREE AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE E DA GRUPPI VULNERABILI

L'operatore agricolo che interviene in aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, deve:

- Utilizzare ugelli antideriva e macchine irroratrici con sistemi antideriva;
- Possibilmente realizzare una fascia di rispetto non trattata;

- Utilizzare tecniche di gestione del terreno finalizzate al contenimento del ruscellamento con asportazione di suolo e di conseguenza degli agrofarmaci in esso presenti con probabile invasione della zona limitrofa frequentata dalla popolazione e da gruppi vulnerabili;
- Realizzare un solco di adeguata profondità tra il campo e l'area frequentata dalla popolazione e da gruppi vulnerabili;
- Non eseguire il trattamento a distanza inferiore a 30 metri, salvo se si adottano misure di contenimento della deriva e tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta. Nella fattispecie la distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

- Non utilizzare agrofarmaci che riportano in etichetta le seguenti indicazioni di pericolo e avvertenze:

Indicazione di pericolo (Frasi H-codice)	**Descrizione**	**Frasi di avvertenza**
H351	Sospettato di provocare il cancro	Attenzione
H334	Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	Pericolo
H317	Può provocare una reazione allergica della pelle	Attenzione
H360F	Può nuocere alla fertilità	Pericolo
H360FD	Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto	Pericolo
H360Fd	Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Pericolo
H360D	Può nuocere al feto	Pericolo
H360Df	Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	Pericolo
H361f	Sospettato di nuocere alla fertilità	Attenzione
H361d	Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H361fd	Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto	Attenzione
H340	Può provocare alterazioni genetiche con indicato organo bersaglio	Attenzione
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche con indicato organo bersaglio	Attenzione

TUTELA DEGLI OPERATORI AGRICOLI E DELLA POPOLAZIONE NELLE AREE TRATTATE

Per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori agricoli, nelle arre trattate di recente:

- ✓ E' obbligo di apposizione di specifici cartelli di avvertimento dell'avvenuta distribuzione di prodotti fitosanitari;
- ✓ E' vietato accedere alle aree trattate, almeno 24 ore successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale.

PANORAMICA SULLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE NELLE MARCHE

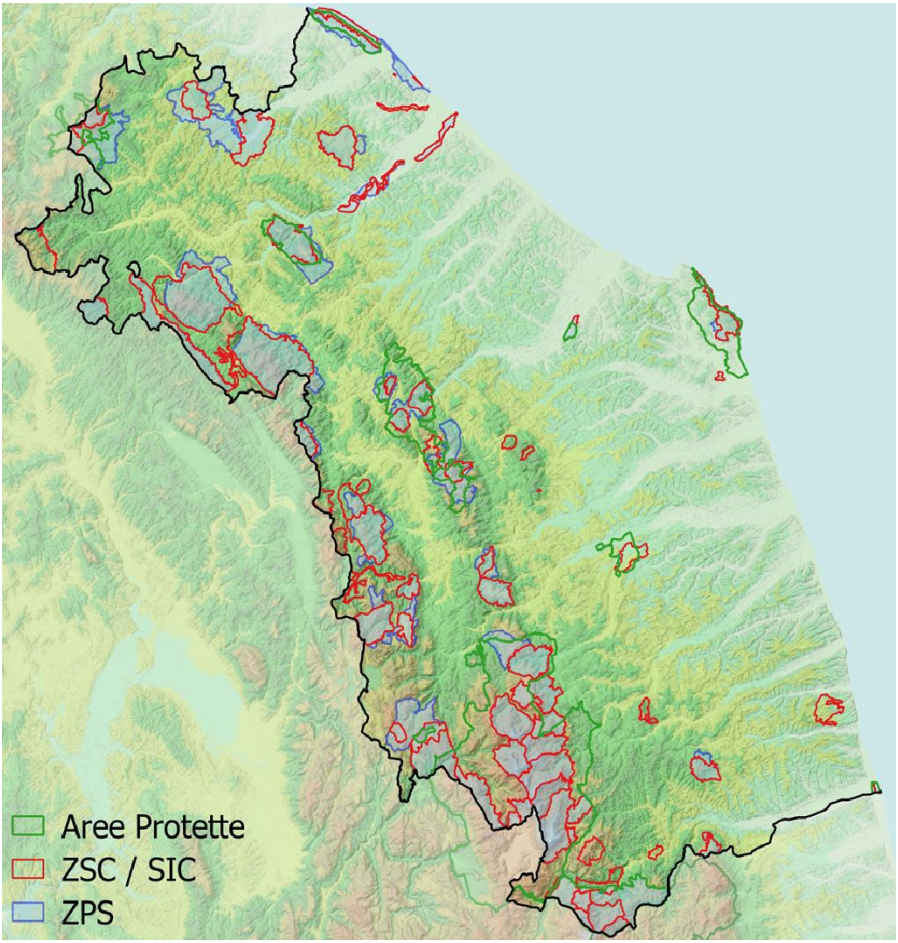

AREE NATURALI PROTETTE A QUALSIASI TITOLO	
Denominazione	**Comuni**
Aree Protette Regione Marche	
Gran Sasso-Monte della Laga	Acquasanta Terme - Arquata del Tronto
Monte Sibillini	Acquacanina – Amandola - Arquata del Tronto – Bolognola – Castelsantangelo sul Nera - Cessapalombo – Fiastra –

	Fiordimente – Montefortino – Montegallo – Montemonaco – Pievebovigliana – Pievetorina – San Ginesio – Ussita - Visso
Riserve Naturali dello Stato	
Abbadia di Fiastra	Tolentino - Urbisaglia
Furlo	Acqualagna – Cagli – Fermignano – Fossombrone - Urbino
Montagna di Torricchio	Monte Cavallo – Pieve Torina
Parchi Interregionali	
Sasso Simone e Simoncello	Carpegna – Frontino – Montecopiolo – Paindimeleto - Pietrarubbia
Parchi Regionali	
Gola della Rossa e di Frasassi – Riserva naturale Monte San Vicino e Monte Canfaito	Arcevia – Cerreto d'Esi – Fabriano – Genga – Serra San Quirico
Monte Conero	Ancona – Camerino – Sirolo - Numana
Monte San Bartolo	Pesaro - Gabicce
Riserve Naturali Regionali	
Monte San Vicino e Monte Canfaito	Arcevia – Cerreto d'Esi – Fabriano – Genga – Serra San Quirico
Ripa Bianca	Jesi
Sentina	San Benedetto del Tronto

Parchi e riserve nelle marche

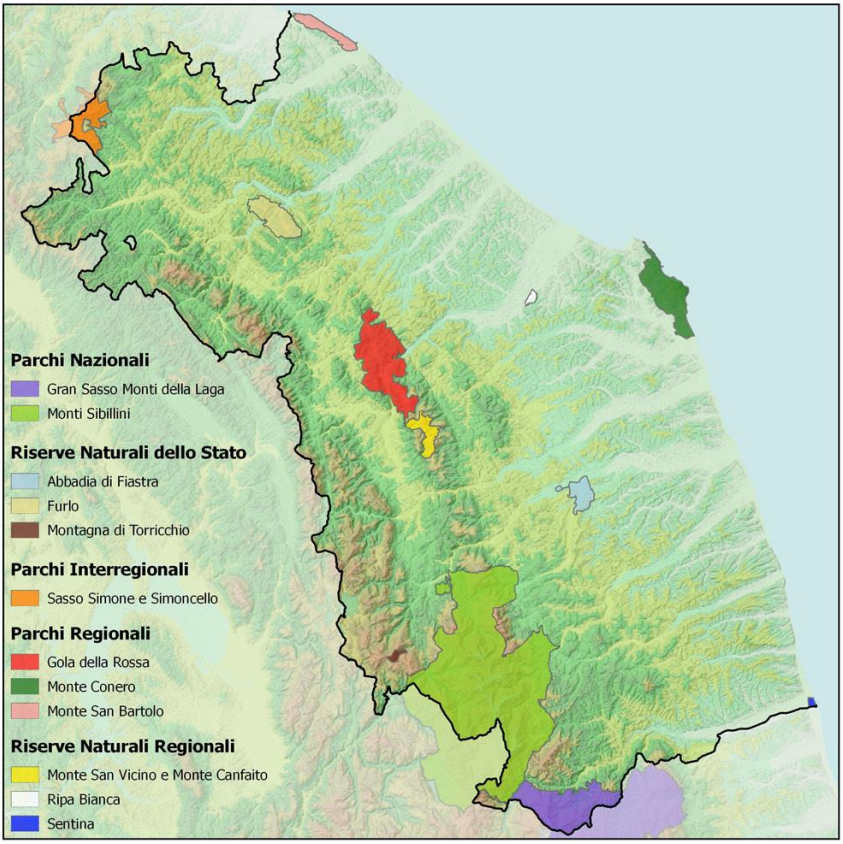

ZONE UMIDE NELLE MARCHE	
Denominazione	**Denominazione**
Boschi Ripariali del Tronto	Laghetti di Montelupone
Valmarecchia tra Ponte Messa e	Ex – Cave Maceratesi

Ponte Otto Martiri (Dopo il referendum è di competenza della Provincia di Rimini)	
Portonovo e Falesia Calcarea a Mare	Lago di San Ruffino
Fiume Esino loc. Ripa Bianca	Invaso Fornace
Piana di Pioraco	Lago di Fiastra
Fiume Tronto tra Favalanciata e Acqusanta	Lago di Polverina
Fiume Metauro da Piano di Zucca alla Foce	Lago di Pievefavera
Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)	Lago di Belforte
Tavernelle sul Metauro	Lago delle Grazie
Valmarecchia (Dopo il referendum l'area è di competenza della Provincia di Rimini)	Foce Fiume Chienti
Piani di Montelago	Lago di Castreccioni
Piani di Colfiorito	Foce fiume Potenza
Pian Perduto	Foce fiume Musone
Lago di Pilato	Lago di Paggese
Vasche Zuccherificio di Fano	Lago di Talvacchia
Lago di San Lazzaro	Lago di Gerosa
Lago del Furlo	Lago di Ponte Maglio
Lago di Mercatale	Foce fiume Aso
Laghetti Foglia – Cà Girone	Foce fiume Esino
Laghetti Foglia – Villa Fastigi	Lago le Vene
Foce Fiume Cesano (Dalla foce al ponte di Monteraudo)	

MedWet
THE MEDITERRANEAN WETLANDS INITIATIVE

REGIONE MARCHE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO
P.F. Tutela degli animali e Rete Ecologica Regionale
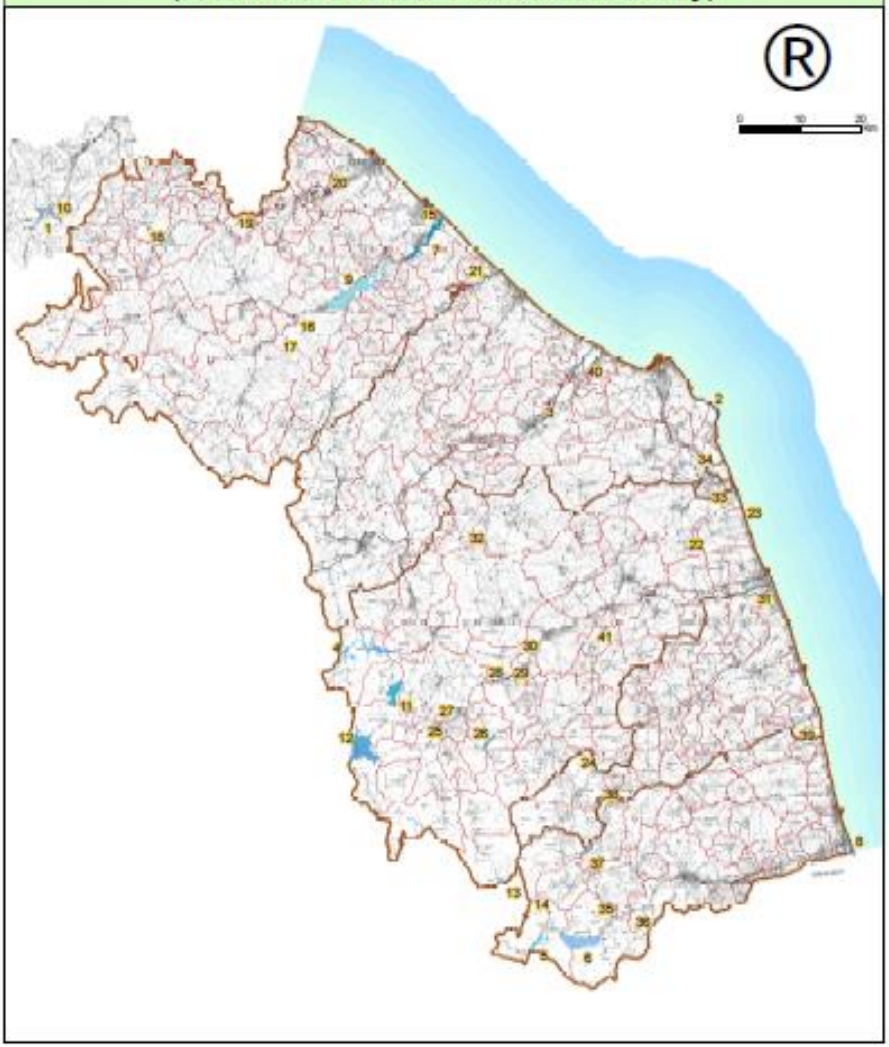
REGIONE MARCHE
Inventario delle zone umide del Mediterraneo on-line
(Pan Mediterranean Wetland Inventory)